

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2194**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2003**

—————

Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione  
del servizio civile nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 marzo 2001, n. 64, ha disposto l'istituzione del servizio civile nazionale.

Essa ha ampliato le possibilità di prestare servizio civile previste dalla legge n. 230 del 1998 in materia di obiezione di coscienza creando le basi per la legislazione del futuro servizio civile volontario. In pratica con la fine della leva obbligatoria sia il servizio militare sia quello civile saranno articolati su base volontaria.

Attraverso il servizio civile volontario è offerta ai giovani la possibilità di fare un'esperienza utile per la propria crescita e per la propria formazione e al tempo stesso di dedicare un anno al servizio degli altri.

Le attività possono riguardare:

- a) assistenza ai minori (integrazione di bambini disabili e a rischio di emarginazione sia in orario scolastico sia extrascolastico);
- b) assistenza agli anziani (nelle loro abitazioni e nelle case di riposo);
- c) assistenza ai disabili;
- d) promozione culturale;
- e) salvaguardia del patrimonio storico e artistico;
- f) protezione civile e ambientale;
- g) ogni altro intervento di assistenza e sostegno alle fasce disagiate della popolazione.

Oggi il servizio civile volontario può essere svolto da ragazze di età compresa tra i 18 e i 26 anni (non ancora compiuti) e ragazzi riformati per inabilità al servizio militare o in congedo illimitato provvisorio che non abbiano compiuto il 26° anno di età, con la fine della leva obbligatoria, potranno svolgere servizio civile volontario tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 26 anni.

Il servizio civile volontario dura 12 mesi.

L'impegno settimanale è compreso tra le 30 e le 36 ore di servizio.

Ai volontari è assicurata una retribuzione di circa 350 euro mensili (433,82 euro al lordo della ritenuta fiscale del 18 per cento), una copertura assicurativa, dei buoni pasto.

Inoltre il periodo di servizio civile è riconosciuto valido per l'inquadramento economico e il calcolo dell'anzianità lavorativa, ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato.

A seconda degli specifici progetti possono essere previsti crediti formativi o *benefit*.

I progetti di servizio civile sono organizzati da enti ed organizzazioni pubbliche e private che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 230 del 1998 e che abbiano stipulato con l'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) un'apposita convenzione.

L'UNSC pubblica nella *Gazzetta Ufficiale*, in più occasioni durante l'anno, i bandi di selezione relativi ai diversi progetti e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande.

Le motivazioni che spingono i giovani a mettersi alla prova svolgendo il servizio civile sono diverse. Lo stimolo può essere costituito dal desiderio di incontrare ed aiutare concretamente persone che necessitano di solidarietà, di reagire all'indifferenza e impegnarsi con altri giovani, o ancora quello di fare nuove e stimolanti amicizie, di acquisire nuove competenze negli ambiti dell'educazione, animazione, editoria, ospitalità, organizzazione del lavoro, multimedialità, artigianato ed altre attività, dedicando un periodo speciale e intensivo alla formazione e all'orientamento.

Si rende opportuno incentivare le persone interessate a svolgere tale servizio andando

ad accrescere un settore, quale quello del volontariato, che acquista sempre un maggiore spessore nella nostra società tanto da divenirne una delle colonne portanti.

Per tale motivo si ritiene opportuno, attraverso il presente disegno di legge, dare una dimensione al servizio civile che trascenda la mera sostituzione del servizio militare e che costituisca una chiara apertura verso tutti coloro che intendono svolgere un'attività nel sociale.

Ciò mira a conseguire un notevole arricchimento personale e contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita di persone che versano in particolare stato di disagio.

Per raggiungere tali fini si propone di ampliare le possibilità di accedere al servizio ci-

vile volontario innalzando il limite di età da ventisei a trentadue anni e la possibilità di espletare alcuni servizi, come la guida di autoveicoli, da parte di chiunque risulti idoneo ad apposita visita medica (articolo 1).

In secondo luogo si ritiene opportuno aumentare il compenso mensile per il servizio civile fino a 500 euro, dagli odierni 433,81 euro, con esenzione da ogni forma di tassazione, in considerazione del grande impegno personale e di tempo che il volontario dedica alla attività di assistenza, esercitata per un periodo di tempo di 30-36 ore la settimana, 156 ore su base mensile (articolo 2).

All'articolo 3 è prevista la copertura finanziaria per far fronte agli oneri derivanti dal presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è sostituito dal seguente:

«4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, coloro che, previa presentazione di apposite domande, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo e siano giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore di impiego e nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6, senza distinzione di sesso. Può essere adibito alla conduzione di autoveicoli chiunque risulti idoneo in seguito ad apposita visita medica».

### Art. 2.

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è sostituita dalla seguente:

«*b*) il trattamento giuridico economico spettante ai volontari del servizio civile, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile è determinato in un compenso mensile pari ad euro 500. Tale somma è esente da ogni forma di tassazione;».

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 4.000.000 di euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.





